

Misura 3.5 - Progetti pilota (art. 41 del Reg. (CE) n. 1198/2006)

Il FEP può finanziare progetti pilota che possono avere l'obiettivo di:

- sperimentare l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa;
- consentire la sperimentazione di piani di gestione e di ripartizione dello sforzo di pesca;
- elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale;
- sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

I progetti pilota, incluso l'uso sperimentale di tecniche di pesca più selettive, sono finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo competente designato a tal fine dallo Stato membro, in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.

I progetti pilota **non sono di natura commerciale diretta**. Il profitto eventualmente generato nella fase di attuazione di un progetto pilota è detratto dal finanziamento pubblico concesso all'operazione.

Per fruire del contributo del FEP i progetti pilota devono essere **realmente innovativi**. Miglioramenti tecnici di lieve entità apportati a tecnologie ben conosciute non sono sufficienti per fruire del sostegno di cui all'articolo 41 del FEP.

I progetti pilota devono inoltre presentare una **durata e un costo limitati**, in linea con la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000.

Le disposizioni di cui all'articolo 41 non possono essere utilizzate per evitare limitazioni o restrizioni fissate in altri articoli del FEP.

Non sono coperti i costi relativi alla pesca sperimentale a meno che riguardi l'uso sperimentale di tecniche e/o di attrezzi da pesca più selettivi al fine di determinarne l'impatto sugli stock ittici e/o sull'ambiente marino.

Il termine "**operatore economico**" impiegato al paragrafo 1, indica una persona fisica o giuridica che effettua operazioni commerciali.

La misura è attivata dall'Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi.

Soggetti ammissibili a finanziamento

In cooperazione con un organismo tecnico o scientifico:

- O.P. riconosciute, consorzi di imprese di pesca e cooperative di pescatori;
- Organismi pubblici/semipubblici;
- Organizzazioni professionali riconosciute e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Area interessata

Territorio nazionale.

Territorio regionale.

Criteri di ammissibilità

Gli interventi devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- non avere immediata natura commerciale;
- nel caso di interventi di cui all'art.41, par. 2, lett. b) del Reg. CE 1198/2006, gli stessi devono riguardare almeno il 70% delle imbarcazioni o capacità di pesca registrata nell'area di intervento.

Criteri di selezione

- Interventi volti a sperimentare, in condizioni simili a quelle reali, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata.
- Interventi volti a consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale.

- Interventi volti a elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini.
- Interventi volti a sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.
- Progetti integrati che prevedono più di una misura.